

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO**SOMMARIO**

ARTICOLO 1	S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2	S DURATA	5
ARTICOLO 3	S MODIFICHE CONTRATTUALI	5
ARTICOLO 4	S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	6
ARTICOLO 5	S GARANZIE	8
ARTICOLO 6	S SUBAPPALTO	9
ARTICOLO 7	S VERIFICA DI CONFORMITÀ	10
ARTICOLO 8	S SERVIZIO DI MANUTENZIONE	11
ARTICOLO 9	S SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	12
ARTICOLO 10	S PENALI	13
ARTICOLO 11	S CORRISPETTIVO	15
ARTICOLO 12	S REVISIONE PREZZI	16
ARTICOLO 13	S FATTURAZIONE E PAGAMENTO	17
ARTICOLO 14	S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	19
ARTICOLO 15	S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 16	S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	21
ARTICOLO 17	S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	23
ARTICOLO 18	S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE	24
ARTICOLO 19	- FORZA MAGGIORE	25
ARTICOLO 20	S -FORO ESCLUSIVO	26
ARTICOLO 21	- PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	26

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;
- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- h) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. *<<Oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale: l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>>*. Laddove il titolo, attestante il pagamento, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo;
- i) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: BCD1C8CE18;
- k) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- m) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- n) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta Economica; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" Patto di

integrità; l'Allegato "V" Privacy, l'Allegato "VI" Security l'Allegato "VII" l'eventuale contratto di avvalimento; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- o) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- p) valgono le seguenti definizioni:
 - per la **Committente** si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
 - per **Amministrazione** si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie o mediante soluzioni in modalità "as a service" acquisite da provider terzi sia attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative o mediante soluzioni in modalità "as a service" acquisite da provider terzi da parte delle medesime singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
 - *<per le gare Sogei, Economia o Fiscalità>* per **soluzione "as a service"** si intende: modalità di offerta o fruizione di una soluzione tecnologica o di funzionalità rese disponibili tramite internet>;
 - *<per le gare Sogei, Economia o Fiscalità>* per **provider** si intende: fornitore di risorse informatiche>;
- q) Il presente contratto non si caratterizza per la presenza della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice;
- r) Nel presente contratto trova applicazione quanto previsto dall'**art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124**, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.
- s) *< eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al ____ giudizio R.G. ____, instaurato dalla ____ contro ____, per ____ >*

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
 - a) servizio di manutenzione a pagamento per 36 (trentasei) mesi "on site", delle apparecchiature hardware Huawei Oceanstor decorrente dalla Data di Avvio del Servizio, di cui al successivo art. 8S;

- b) servizio di supporto specialistico a consumo di cui al successivo art. 9 S, che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto nel Capitolato Tecnico.
2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
 3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi del Sistema Informativo della Fiscalità di Roma. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
 4. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____.
 5. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.
 6. Il nominativo del referente per la cybersicurezza, in linea con quanto previsto al punto I.19.2 dell'Allegato Security, è _____ I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla Data di Avvio del contratto come indicata nell'apposito verbale. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 17 e 18, del Codice, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente può:

- a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi di cui precedenti lettere a), b) ed d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
 4. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di erogazione delle prestazioni di supporto specialistico in misura inferiore rispetto alla quantità massima di giornate prevista, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni di supporto specialistico effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
 5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software che si rendessero necessari, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
4. Il fornitore si impegna inoltre:
[ove dichiarato in gara l'uso di AI:
 - a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto. Resta fermo che l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera];
 - [ove non dichiarato in gara l'uso di AI:***
 - b) a comunicare alla Committente l'intenzione di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto e che l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera];
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
6. Le prestazioni oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale

comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

12. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.
13. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
14. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link [“Politica per la Responsabilità Sociale”](#) e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo “Impegno sulla Responsabilità Sociale” con il seguente oggetto “Impegno sulla Responsabilità Sociale”. Contestualmente il fornitore prende atto dell'impegno espresso da Sogei nella “Politica Pari Opportunità” consultabile sul sito istituzionale e si impegna a perseguire i principi delle Pari Opportunità in conformità alla normativa vigente.
15. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

ARTICOLO 5 S GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per i servizi, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo intitolato “Verifica di conformità”.

6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S SUBAPPALTO

<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.>

<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto è previsto, inserire successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.>.*
2. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento *<in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile in misura pari al per cento>* delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
5. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa.
6. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
7. La contraente dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture rilasciate dall'impresa subappaltatrice, debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Al fine della trasmissione delle suddette fatture quietanzate, Sogei, mette a disposizione il Portale fornitori, che permette, nella sezione Gestione Subappalti, l'inserimento delle fatture e il loro invio. Per la modalità di trasmissione della suddetta documentazione si rimanda alla sezione Gestione contabile subappalto presente sul sito internet Sogei.
8. *<<eventuale ove previsto* Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di cui in premessa, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Il Fornitore può sostituire tali contratti, nel rispetto dei presupposti previsti dalla norma sopra indicata, solo in caso

di eventi non prevedibili, né ad esso imputabili; a tal fine il Fornitore deve inviare alla Committente specifica richiesta, con indicazione delle ragioni della sostituzione, e i nuovi contratti continuativi di cooperazione, ai fini della conseguente autorizzazione. Le prestazioni oggetto di tali contratti non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 7 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro le tempistiche indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico, le prestazioni oggetto del presente contratto saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati. Le modalità di effettuazione della verifica sono indicate nei richiamati paragrafi del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
3. La verifica di conformità verrà effettuata entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del progetto.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
7. Le verifiche verranno ripetute con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
10. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.

11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 8 S SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento per 36 (trentasei) mesi "on site", delle apparecchiature hardware di cui di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a).
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software e al firmware, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.

Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.

5. La Committente comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti, il livello di severità mediante strumento telematico TTA. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dall'inserimento sul sistema TTA, di cui al Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini riportati nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.
7. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 7, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
8. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo intitolato "Garanzie".
9. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
10. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 7 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
11. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
12. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato del Fornitore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
13. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

ARTICOLO 9 S SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 60 giorni persona. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà

avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 8 S comma 6 confermato via email.

3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante verbale di consuntivazione e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 7 S.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - disegno progettuale per l'implementazione delle soluzioni richieste;
 - integrazione in ambienti preesistenti;
 - test preliminari di migrazione;
 - attività propedeutiche alla migrazione dei dati sulla nuova infrastruttura;
 - riconfigurazione dei cluster;
 - eventuale adeguamento delle configurazioni di macchina;
 - evoluzione dell'architettura;
 - supporto specialistico alle operazioni di configurazione e/o riconfigurazione logico/fisica delle componenti di macchina;
 - impianto e realizzazione delle nuove soluzioni individuate negli ambienti preesistenti;
 - riconfigurazione delle NAS e SAN.
6. Il servizio verrà svolto presso le sedi del Sistema Informativo della Fiscalità di Roma dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

ARTICOLO 10 S PENALI

1. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. "Verifica di conformità" applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
2. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente articolo intitolato "Servizio di manutenzione" e di cui al Capitolato Tecnico si verifichi un ritardo rispetto ai termini di ripristino, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari ad 1/24 dello 1,5 per mille del corrispettivo di cui all'art.11S comma 1 lett. a) per ogni ora lavorativa di ritardo.
3. In relazione alla manutenzione delle apparecchiature, nel caso in cui il Fornitore non produca la documentazione di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico entro i termini ivi previsti, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo di cui all'art.11S comma 1 lett. a)per ogni giorno lavorativo di ritardo. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca documentazione non conforme. Resta fermo quanto previsto all'art. 14 S "condizione particolare di risoluzione".
4. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 8S "Servizio di manutenzione", il Fornitore, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la

Committente applicherà una penale allo 0,5 per mille del corrispettivo di cui all'art. 11S comma 1 lett. a) per ogni macchina, componente - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 9 S comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari allo 1,5 per mille del corrispettivo di cui all'art. 11S comma 1 lett. b).
6. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 500,00.
8. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 11, comma 1, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 14 S "Condizione particolare di risoluzione" e dall'art. 16 S "Privacy e subingresso nel contratto". Se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Security allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente di sicurezza.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
13. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

14. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
15. Nel caso in cui l'applicazione delle penali, da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 11 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (_____/___), così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento "on site" di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a € _____,___;
 - b) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), è pari a € _____,___ = (_____/___), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € _____,___ = (_____/___),
 - c) Il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari € 348,00 al netto di IVA.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017
7. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
8. Ai sensi dell'articolo 7 del D. lgs. 24 marzo 2025, n. 33 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali devono trasmettere alla

Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33:

- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni di cui al comma 2 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.
9. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
10. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità di cui al comma 3 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
11. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino alla Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 12 S REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai seguenti beni/servizi **Manutenzione correttiva ordinaria e preventiva** (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria Fabbricazione di computer e unità periferiche, ATECO 26.2, valori per il mercato interno, pubblicato da ISTAT.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2Bis.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 10 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
 - con riferimento al servizio di manutenzione "on site" a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 7 S comma 5;
 - con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1S comma 1 lett. b) il Fornitore potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 7 S comma 5.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati ;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
7. indicando in fattura i dati sopra riportati.

<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

8. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7 del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e smi.
10. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.>
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio ____, il Codice Identificativo Gare (CIG) BCD1C8CE18, il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
 Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici

bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 13, del Contratto.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 14 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 16 S comma 1.
2. *<solo in caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile>*:
Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.
La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento di dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o la documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
 - b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, in conformità con quanto previsto dall'"Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Fornitore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate dal Fornitore, nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".
 - d) in caso di mancato rispetto del secondo termine, perentorio, fissato dalla Committente per l'invio della documentazione di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:

1. tutte quelle previste nel Capitolato Tecnico;
2. l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 19, comma 3.

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 19, comma 1. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 19, comma 3 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 15 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 16 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente, potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Contratto, quale "Responsabile del trattamento" ovvero "Sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche "Regolamento UE"), a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di Responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni normativa in tema di trattamento dei dati personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. *<in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) aggiungere il presente comma relativo alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante>* Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 del Regolamento UE, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto di Sogei.
4. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto e i suoi allegati, nell'"Allegato privacy" e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 S "Condizione particolare di risoluzione".
5. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di violazione o inosservanza delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'"Allegato Privacy", oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
6. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Sogei in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'"Allegato Privacy" e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

8. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Contratto e con l'"Allegato Privacy", nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.
9. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
10. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 17 S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese

collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 18 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale

entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.

8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto>.

ARTICOLO 19 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 10 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 13 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 20 S -FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 21 – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza dell/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

La Committente

L'Impresa

F.to digitalmente

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata

Articolo 3 S – Modifiche contrattuali

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S - Garanzie

Articolo 7 S – Verifica di conformità

Articolo 9 S – Servizio di supporto specialistico

Articolo 10 S – Penali

Articolo 14 S – Condizioni particolare di Risoluzione

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 16 S - Privacy e Subingresso nel contratto

Articolo 17 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

Articolo 20 S – Foro esclusivo

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G – Garanzie Definitive

Articolo 11 G – Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G – Subappalto

Articolo 15 G- Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –
Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza
L'Impresa

F.to digitalmente